



**INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO  
NON IBIPs**

**AVVERTENZA:** ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**DATI DELL'INTERMEDIARIO**

COGNOME E NOME: \_\_\_\_\_

N° DI ISCRIZIONE AL RUI: \_\_\_\_\_

DATA DI ISCRIZIONE: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

NELLA SUA QUALITA' DI: \_\_\_\_\_

1/4

**OPERA PER CONTO DI:**

Denominazione sociale	<b>GENERAL BROKERS Srl</b>	Sede	<b>Via Tonale,20 – 20125 Milano</b>
N° Iscriz. RUI	<b>B000072481</b>	Data iscriz.	<b>18/05/2007</b>
Telefono	<b>02 6698.4847</b>	Fax	<b>02 6707.2163</b>
E-mail	<b><u>info@generalbrokers.it</u></b>	PEC	<b><u>info@pec.generalbrokers.it</u></b>

**SEZIONE I**  
**Informazioni sul modello di distribuzione.**

- a) L'attività del broker **GENERAL BROKERS** viene svolta su incarico del Cliente;
- b) nel caso in cui il contratto venga distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale), compilare la seguente scheda:

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 – Denominazione \_\_\_\_\_

Sezione di appartenenza \_\_\_\_\_

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) - \_\_\_\_\_





**SEZIONE II**

**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza.**

Con riguardo al contratto proposto il broker **GENERAL BROKERS** dichiara che:

- a)  fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b)  fornisce indicazione delle attività prestate, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza;
- c)  fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
- d)  propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

*Avvertenza: fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto d'interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP). Ad esempio la presenza di relazioni tra l'intermediario e la compagnia ovvero l'agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d'affari o familiari derivanti da stretti legami.*

**SEZIONE III**

**Informazioni relative alle remunerazioni.**

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker **GENERAL BROKERS** per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a) onorario corrisposto dal cliente, come da mandato conferitoci dal Cliente;
- b) commissione inclusa nel premio assicurativo.

**Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA**  
*(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti).*

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (**Allegato 1**) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa d'assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite agenzia d'assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.





**Allegato 1 - Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile auto, a GENERAL BROKERS Srl.**

Tipologia del Veicolo	Denominazione dell'Impresa					
	Axa*	Helvetia	UnipolSai*	Tua	Vittoria*	Zurich
Autovetture -Autobus	5	12	10	6-11	8	10-8
Autocarri	4	10	10	8	8	8
Ciclomotori-Motociclo	5	10	4	6	8	10
Motocarri-Cose	5	12	10	6-11	8	8
Veicoli d'Epoca	5	12		9	8	
Macchine Operatrici	5	12		6	8	8
Carrelli	5	12		6	8	8
Mezzi Agricoli	5	12		6	8	
Natanti	5	12		6	8	10
Quadricicli-Motoslitte	5	10		6	8	10
Veicoli conto Terzi	5	7		6	8	8

\* Caso in cui la provvigione è quella riconosciuta all'intermediario operante in rapporto diretto con l'agente.

**SEZIONE IV**  
**Informazioni relative al pagamento dei premi.**

A) Con riferimento al pagamento dei premi il broker **GENERAL BROKERS** dichiara che:

1. i premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker **NON** costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso;
2. ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

B) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.





Con riferimento al contratto proposto/emesso/emittendo: \_\_\_\_\_

è collocato come segue:

➤ con l'Impresa: \_\_\_\_\_

con autorizzazione ex art. 118 cap

(pagamento del premio con efficacia liberatoria per il Contraente);

senza autorizzazione ex art. 118 cap

(pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il Contraente).

**Avvertenza:** qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

**GENERAL BROKERS Srl**

